

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti delle Conferenze assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento della Commissione per la consultazione delle autonomie territoriali, approvato nella seduta del 13 dicembre 2017 144

SEDE CONSULTIVA:

DL 33/2020: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 1812 Governo. (Parere alla 1^a Commissione del Senato) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione*) 144

ALLEGATO (*Parere approvato*) 146

AVVERTENZA 145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti delle Conferenze assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento della Commissione per la consultazione delle autonomie territoriali, approvato nella seduta del 13 dicembre 2017.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della Presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 33/2020: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

S. 1812 Governo.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 giugno scorso.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (*vedi allegato*).

Il deputato Roberto PELLA (FI), ringrazia il relatore per aver accolto le osservazioni formulate dalle regioni. Richiamando anche sul punto la presa di posi-

zione dell'ANCI, sottolinea l'importanza di chiarire se in capo ai sindaci sia posta una facoltà o un obbligo in ordine alla chiusura delle aree verdi, anche perché in questi mesi si è spesso assistito spesso al riguardo a posizioni diverse. Andrebbe insieme affrontato anche il problema dei proventi delle sanzioni: al momento questi non sono destinati agli enti locali che hanno irrogato le sanzioni, come appare logico, bensì allo Stato. Segnala che in proposito deve essere ancora dato seguito a un suo ordine del giorno accolto dal Governo nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. « cura Italia »).

Oltre a ciò sottolinea l'importanza di chiarire quali siano le responsabilità dei sindaci anche per rispondere al grande senso di collaborazione che tutti i sindaci italiani hanno dimostrato nella gestione di questa emergenza. Per quanto riguarda i servizi educativi concorda con l'osservazione del relatore di fare riferimento anche alla fascia di età da 0 a 3 anni. Chiede, infine, al relatore e alla Commissione di esercitare le necessarie pressioni per spingere il Ministero dell'istruzione a deliberare prima della pausa estiva le linee guida per la ripresa dell'attività scolastica, stabilendo regole chiare che, ad oggi, non sono state ancora adottate. È anche importante chiarire in capo a chi siano

imputabili le responsabilità in caso di mancanza di applicazione dei protocolli. Rileva come sia importante agire anche nell'ambito del decreto rilancio anche con riferimento all'utilizzo delle strutture comunali poiché oggi i comuni sono in grande trovandosi a sostenere spese senza poter contare su alcuna entrata.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel riconoscere che il deputato Pella ha portato valide argomentazioni si impegna farsi latore delle sollecitazioni proposte e ricorda che nel parere ha già inserito la necessità di chiarire se in capo ai sindaci vi sia un obbligo una facoltà, così come il riferimento ai servizi educativi per l'infanzia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge n. 33 del 2020, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 » (S. 1812).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1812, di conversione del decreto-legge n. 33 del 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che:

le misure del provvedimento rientrano in primo luogo nelle materie ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *h*) e *q*), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che alla materia tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; con riferimento all'articolo 2 assume infine rilievo la materia di esclusiva competenza statale ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione;

il comma 9 dell'articolo 1 stabilisce che il sindaco possa disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di un metro; al riguardo andrebbe precisato se al sindaco sia attribuita una facoltà, e non un obbligo, di procedere alla chiusura delle suddette aree;

il comma 13 dell'articolo 1 rinvia ai DPCM per la disciplina delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, senza tuttavia fare riferimento ai servizi educativi per l'infanzia, a differenza, da ultimo, dell'articolo 1, comma 2, lettera *p*), del decreto-legge n. 19 del 2020;

il comma 14 dell'articolo 1, stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto di protocolli o linee guida « adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome »; al riguardo, si ricorda che la legislazione vigente già prevede l'adozione in seno alla Conferenza, pure priva di un'apposita disciplina legislativa, di indirizzi cui poi le regioni danno attuazione, in maniera analoga a quanto disposto dalla disposizione (si vedano, da ultimo, gli articoli da 54 a 60 del decreto-legge n. 34 del 2020); tuttavia, nel caso in esame, in considerazione dell'attuale quadro normativo e della rilevanza della questione e per l'esigenza, segnalata dalla disposizione di garantire un coordinamento con le misure di carattere nazionale ed evitare contenziosi, potrebbe risultare preferibile fare piuttosto riferimento, per il futuro e facendo salva l'applicazione degli efficaci provvedimenti fin qui adottati, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ciò nelle more di una più ampia riflessione sull'opportunità di una migliore definizione legislativa e, eventualmente, di una costituzionalizzazione del sistema delle conferenze, esigenza segnalata anche nel-

l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome svolta dalla Commissione nella seduta del 16 giugno e affrontata dal disegno di legge S. 1825, attualmente all'esame della 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato;

sempre con riferimento al comma 14 dell'articolo 1, si segnala inoltre l'opportunità di stabilire un criterio di prevalenza in caso di compresenza e contrasto tra protocolli o linee guida regionali, da un lato, e protocolli e linee guida della Conferenza, dall'altro; in proposito si osserva che, per ragioni di coerenza complessiva, potrebbe risultare logico attribuire carattere di preminenza ai protocolli e alle linee guida concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, ovvero, per quelli già adottati, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, fermo restando che queste dovranno lasciare sufficienti spazi per un'applicazione nelle diverse regioni che tenga conto delle specificità territoriali;

il comma 15 dell'articolo 1 stabilisce che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; al riguardo appare opportuno specificare se la sospensione è disposta come mera conseguenza del mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida, ovvero se occorre una violazione grave, sì da non poter assicurare adeguati livelli di protezione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 9, provveda la Commissione di merito a chiarire se, in relazione alla chiusura delle aree verdi e aperte al pubblico in cui sia impossibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, sia posto in capo ai sindaci un obbligo o una facoltà;

all'articolo 1, comma 13, premettere le parole: « Le attività dei servizi educativi per l'infanzia e dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e »;

all'articolo 1, comma 15, provveda la Commissione di merito a chiarire se la sanzione della sospensione dell'attività possa essere disposta per ogni violazione dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, ovvero se sia necessaria una violazione grave, sì da non poter assicurare adeguati livelli di protezione;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 14, valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sostituire le parole: « adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome » con le seguenti: « adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano o, in mancanza, dalle regioni » e di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Continuano ad applicarsi i protocolli e le linee guida già adottati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che prevalgono, in caso di contrasto su quelli adottati dalle regioni ».